

LA LIBERTÀ RELIGIOSA.
MAGISTERO DELLA CHIESA CATTOLICA,
NORMATIVA INTERNAZIONALE,
VIOLAZIONI DELLA PRASSI,
DIALOGO INTERRELIGIOSO
OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI

SOMMARIO: 1. Libertà religiosa e magistero della Chiesa. 2. La tutela internazionale della libertà religiosa. 2. 1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. 2. 2. Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. 2. 3. La Dichiarazione del 1981 sull'intolleranza e la discriminazione religiosa. 3. La tutela della libertà religiosa a livello europeo. 3. 1. La CEDU - Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 3. 2. L'OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 3. 3. L'Unione Europea. 4. Le violazioni della libertà religiosa. 4. 1. Violazioni antiche ma sempre attuali della libertà religiosa. 4. 2. Libertà di espressione e libertà di magistero. 4. 3. Libertà di educazione. 4. 4. Obiezione di coscienza. 5. Il dialogo interreligioso. 5. Parole conclusive.

SULLO sfondo della mia riflessione sono i temi classici del diritto ecclesiastico: il percorso di formazione dello Stato laico, all'interno di esso il significato della specifica lotta per la libertà religiosa, la storia dell'idea di libertà religiosa.¹

In questa sede scelgo di soffermarmi prevalentemente sul quadro internazionale della libertà religiosa per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto perché, a fronte del governo universale della Chiesa cattolica, affidato ad un ordinamento costituente un *unicum*, il confronto con l'ordinamento della comunità internazionale – del quale per giunta la Santa Sede fa parte – consente di verificare la compatibilità tra categorie canonistiche e categorie ecclesiasticiste ed insieme di saggiare l'effettivo grado di realizzazione della libertà religiosa. In secondo luogo perché gli Stati nazionali stanno progressivamente cedendo (consapevolmente o meno) la loro sovranità in favore

¹ Mi limito a rinviare rispettivamente a O. GIACCHI, *Lo Stato laico*, Milano, 1975 e, ora, a O. FUMAGALLI CARULLI, *A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio*. *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano, 2006, a R. H. BAINTON, *La lotta per la libertà religiosa*, Bologna, 1963 e a F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, 1901.

di organizzazioni sovranazionali. Da esse ormai dipendono opportunità e rischi per la tutela della libertà religiosa, che cercherò di evidenziare. Tratterò anche delle antiche e nuove forme di violazione della libertà religiosa per accennare, infine, al dialogo interreligioso nelle sue interconnessioni con la libertà religiosa.

1. LIBERTÀ RELIGIOSA E MAGISTERO DELLA CHIESA

Una breve premessa sull'evoluzione del magistero ecclesiastico mi pare opportuno punto di avvio.

Se è spontaneo il richiamo all'insegnamento conciliare sul diritto di libertà religiosa fondato sulla dignità anche di chi erra (*Dignitatis Humanae*, n. 2, e n. 3), cent'anni prima la Chiesa si attesta su posizioni ben differenti. Il Sillabo di Pio IX riconosce la libertà religiosa solo nell'ambito della verità. Ma già Leone XIII inizia il percorso che dalla tolleranza avrebbe condotto al riconoscimento conciliare della libertà. L'enciclica *Immortale Dei* del 1885, affermando che "non v'è neppure valido motivo per accusare la Chiesa di essere restia più del giusto ad una benevola tolleranza, o nemica di un'autentica e legittima libertà", apre la via alla prassi diplomatica di *tolerantia* (istituto, si badi, espressione della peculiare prudenza della Chiesa) verso quegli Stati che consideravano leciti i culti diversi dalla religione cattolica, astenendosi la Chiesa dal reagire riguardo alle leggi statali contrarie ai suoi principi. La prima codificazione del diritto canonico, poi, nel 1917, riprendendo un antico principio già del XVII e XVIII secolo, dispone al canone 1351 che "*ad amplexandam fidem catholicam nemo invito cogatur*": formula riecheggiante il *nemo coegi factum potest*, principio generale di qualsiasi ordinamento giuridico.

Importante pietra miliare è *Pacem in Terris* di Giovanni XXIII, che riconosce il "diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza" e, conseguentemente, "il diritto al culto di Dio privato e pubblico".² Si noti, tuttavia: nel linguaggio della tradizione cattolica la "retta coscienza"³ è la coscienza che dà un giudizio retto, oppure quella che dà un giudizio erroneo dovuto ad ignoranza invincibile, rimanendo esclusa ogni tutela del giudizio erroneo dovuto ad ignoranza vincibile. In ogni caso la svolta verso il Vaticano II è ormai segnata.

Nell'Assise conciliare è diffusa una preoccupazione: che la proclamazione del diritto alla libertà religiosa porti fatalmente con sé l'affermazione di un'uguaglianza di tutte le religioni sul piano salvifico, e così alimenti l'indifferentismo

² *Pacem in Terris*, n. 8.

³ Successivamente, GIOVANNI PAOLO II ha indicato il "dovere di seguire la propria retta coscienza nella ricerca della verità e nell'adesione ad essa" quale fondamento del rispetto e della collaborazione tra confessioni religiose, nell'*Incontro con i capi di altre confessioni e religioni nel "Msimbaži Centre"*, a Der-es-Salaam, il 2 settembre 1990.

tra i cattolici. Ma alla luce dello stretto nesso tra dignità e libertà, il Concilio conclude in favore della libertà religiosa, indipendentemente dall'ortodossia della fede professata e dalla retta formazione della coscienza dell'uomo.

Di qui la celebre affermazione di *Dignitatis Humanae*: la libertà religiosa va riconosciuta anche a "coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa":⁴ espressione che fa trasparire un formidabile ottimismo nella forza della verità, con la fiducia che essa si difenda e si imponga da se stessa. Il medesimo testo conciliare richiede, inoltre, che il diritto alla libertà religiosa sia "riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società",⁵ attualizzando la perenne rivendicazione della libertà come chiave di volta di ogni rapporto tra Chiesa e comunità politica.

Il nesso tra diritti umani ed intangibile dignità della persona umana è il perno del Magistero sociale della Chiesa, oggi raccolto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel *Compendio della dottrina sociale*, il manifesto che la Chiesa propone⁶ alla città dell'uomo nelle molteplici occasioni di confronto, culturale o istituzionale, tra società civile e società religiosa.

Forte di questo bagaglio, la Santa Sede nei *fora* internazionali difende la libertà religiosa non solo in ragione della *sollicitudo omnium ecclesiarum* (specie di quelle perseguitate), ma anche perché si pone come avvocatessa dell'uomo,⁷ dei suoi diritti e delle sue libertà, senza guardare alla religione professata. La sua difesa riguarda tutti e tre gli aspetti della libertà religiosa – individuale, collettivo (o, come anche si usa dire, comunitario), istituzionale – la cui tutela (come ampiamente vedremo) ha una lenta emersione nelle Carte della comunità politica ed una difficile realizzazione nel mondo fenomenico.

⁴ *Dignitatis Humanae*, n. 2.

⁵ *Dignitatis Humanae*, *ibidem*.

⁶ Nella lettera che apre il "*Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, edito dal "Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace" (Città del Vaticano 2004), il Cardinale Segretario di Stato, Angelo Sodano, ricorda che la Chiesa non ha mai rinunciato a dire la "parola che le spetta" sulle questioni della vita sociale. L'"Indice dei riferimenti" ne è significativa dimostrazione. Colpisce la ricchezza straordinaria delle fonti e la loro età storica. Il magistero sociale non è del resto frutto solo del sec. XIX, anche se, nel 1891, con *Rerum novarum*, si avvia la stagione delle grandi Encicliche sociali. Esso è connaturato alla civiltà cristiana sin dal suo inizio e si svolge "a partire dal principio che afferma l'intangibile dignità della persona umana" (*Compendio*, n. 107). I suoi testi fondativi, che il *Compendio* utilizza con visione sistematica, sono pertanto attinti a fonti antiche e moderne, che vanno dalla Sacra Scrittura ai documenti più recenti. L'aggiunta ad essi di riferimenti tratti dal Diritto Internazionale conferma la scelta della Chiesa odierna di intrattenere un dialogo con il mondo e con i rappresentanti delle Nazioni, improntato alla collaborazione nella comune difesa della dignità della persona. Nel *Compendio* si staglia l'immagine della Chiesa "esperta in umanità" (come la definì Paolo VI nel Discorso di chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II) che, lungi dal chiedere privilegi, si pone a servizio della persona e del bene comune.

⁷ L'espressione, cara a Paolo VI, è ripresa da GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze*, 29 ottobre 1990.

Attualmente la libertà religiosa, così intesa, per la Chiesa cattolica non è solamente uno tra i diritti umani fondamentali. È il preminente tra essi, in quanto sintesi delle altre libertà.⁸ È, per riprendere l'efficace immagine evocata da Giovanni Paolo II, di fronte alla Unione Interparlamentare (e perciò agli eletti di tutti i popoli del mondo), "una delle facce del prisma unitario della libertà",⁹ così che, se essa è oscurata, l'intero prisma non riluce. Per ricordare recenti espressioni del Cardinale Segretario di Stato: "dove la libertà religiosa fiorisce, germogliano e si sviluppano anche tutti gli altri diritti; quando è in pericolo, anch'essi vacillano".¹⁰

2. LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Se quella sin qui sommariamente delineata è la posizione della Chiesa, quale e quando appare una analoga consapevolezza nella comunità internazionale?

Se il nostro pensiero va alla svolta impressa dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, occorre però ricordare che prima di essa vi sono altri documenti internazionali. Basti menzionare i Trattati della pace di Westfalia o gli Accordi di pace ottocenteschi che, nel riconoscere nuovi Stati, si preoccupano di tutelarne le minoranze, anche religiose, di cui le potenze vincitrici si rendono garanti. Sono accordi importanti. Ma essi fondano la tutela delle minoranze religiose sui rapporti di forza tra potenze stipulanti, senza che però la libertà religiosa assuma valore *ex se*.

Valore *ex se* è assunto dalla libertà religiosa nel Novecento. Per comprenderne il cammino occorre muovere dall'inferno dei regimi nazisti e comunisti, dal quale nasce – per riprendere una nota espressione di Hannah Arendt¹¹ – la domanda di una nuova legge sulla Terra per l'umanità.

Questa nuova legge si concretizza in vari documenti della comunità internazionale, ai quali è affidato anche il cammino della libertà religiosa. Vediamoli brevemente.

2. 1. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Primo decisivo documento è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Benché giuridicamente non vincolante,¹² essa ha un'importanza fonda-

⁸ Giovanni Paolo II, *Centesimus Annus*, 74.

⁹ *Discorso ai partecipanti alla 69^a Conferenza dell'Unione Interparlamentare*, n. 6, 18 settembre 1982.

¹⁰ CARD. T. BERTONE, *Discorso al Convegno "La libertà religiosa pietra miliare della nuova Europa"*, Gazzada, 19 ottobre 2007.

¹¹ *Le origini del totalitarismo* (1951), trad. it., Milano 1967, p. 594

¹² In quanto non è un trattato internazionale. Tuttavia non può neppure essere considerata priva di qualsivoglia valore giuridico. Essa, infatti, è stata adottata con lo scopo di me-

mentale.¹³ Per la prima volta introduce in ambito internazionale un catalogo dei diritti umani (sino allora materia esclusiva delle Costituzioni nazionali). È la base di partenza per successive codificazioni internazionali.

Partendo dalla premessa che “l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà ... di credo ... è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo”, l’art. 18 sancisce il diritto di ogni individuo alle tre libertà dello spirito di: “pensiero, coscienza e religione”,¹⁴ intese come intimamente connesse *in interiore hominis*, con l’ulteriore importante precisazione che “tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo” (*ius poenitendi*).

Unitamente all’art. 19 (libertà di opinione ed espressione) e all’art. 20 (libertà di riunione ed associazione, evidentemente comprensiva anche di quelle di carattere religioso), l’art. 18 è la pietra angolare nell’edificio onusiano della libertà religiosa. La tutela di altri profili è garantita da altre non meno rilevanti pietre: dal divieto di discriminazione su base religiosa (art. 2), all’esclusione di ogni limitazione del diritto al matrimonio a causa della religione (art. 16), fino all’impegno ad indirizzare l’istruzione verso la promozione della comprensione, tolleranza ed amicizia tra i gruppi religiosi (art. 26), con lo specifico riconoscimento del diritto dei genitori a scegliere il genere d’istruzione da impartire ai propri figli.

I limiti della libertà religiosa sono quelli stabiliti dalla legge in generale (art. 29) per tutte le statuizioni: “per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”. Limiti – va osservato – che non possono operare con riferimento alla sfera interiore della libertà di pensiero, coscienza e religione, essendo il foro interno incoercibile.

glio precisare i termini “diritti umani” e “libertà fondamentali” contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, l’Atto Finale della Conferenza Internazionale sui Diritti dell’Uomo di Teheran del 1968 proclama che la Dichiarazione costituisce un’obbligazione per i membri della comunità internazionale. Infine, la dottrina è propensa ad annettere valore di diritto internazionale consuetudinario alla Dichiarazione.

¹³ Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, R. MINNERATH, V. POSSENTI, *Final statement* in IIDEM [ed.], *Catholic Social Doctrine and Human Rights. Proceedings of the 15th Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences*, Vaticano, 2010, pp. 616-622.

¹⁴ In sede di redazione della Dichiarazione il delegato francese, René Cassin, espresse l’opinione che nel lemma “libertà di pensiero e di coscienza” dovesse ritenersi ricompresa la libertà di religione, sicché – a suo dire – l’affermazione di quest’ultima si presentava come tautologica. In realtà così non è, anche perché la libertà di manifestazione nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti è appunto riferita solamente a religione e credo, non invece a pensiero e coscienza.

2. 2. *Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici*

Il successivo Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966 è finalmente un documento giuridicamente vincolante. Esso è profondamente debitore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, laddove (art. 18) sancisce il diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, coscienza e religione, nonché il diritto di manifestare la propria religione o credo. Senonché, a differenza della Dichiarazione, manca l'espressa indicazione della "libertà di cambiare religione o credo".

L'abbandono dello *ius poenitendi* è dovuto all'influenza nel frattempo acquistata all'interno dell'Assemblea Generale dai paesi islamici, stanti i severi divieti dell'Islam riguardo alla conversione di un suo fedele ad altra religione.¹⁵

Il Patto prevede puntuale ed ampia articolazione dei vari profili e settori di esplicazione della libertà religiosa,¹⁶ senza però nulla aggiungere a quanto emergesse da una lettura sistematica della Dichiarazione Universale. Anzi, rispetto a questa per taluni profili regredisce. Oltre al venir meno della libertà di cambiare religione, sono aggiunti nuovi limiti: la sicurezza e la sanità pubbliche (art. 18, c. 3), purché in forza di legge. Limiti non privi di razionalità ma che, specie il motivo di pubblica sicurezza, si prestano ad applicazioni tanto discrezionali da consentire arbitrarie compressioni della libertà religiosa da parte dell'autorità competente.

Manca, inoltre, nel Patto – differentemente dall'art. 16 della Dichiarazione Universale – la tutela del diritto di contrarre matrimonio senza alcuna limitazione a causa della religione.

L'aspetto, in ogni caso, più configgente con le attese delle Chiese è l'assen-

¹⁵ Tuttavia va osservato come la libertà religiosa non può che comportare pure la libertà di cambiare religione o credo, non solo perché – come si è già avuto modo di osservare – il foro interno è incoercibile ma pure perché, in via interpretativa, si è osservato come l'art. 18, c. 2, vieti l'obbligo di rivelare la propria fede nonché l'uso della violenza fisica o l'adozione di sanzioni penali che incidano sulla scelta dell'individuo, così assicurando la possibilità di cambiare religione perlomeno nel *forum internum* (cfr. UN Human Rights Committee, *General Comment 22*).

¹⁶ Di fatti, i commi successivi al primo dell'art. 18 del Patto esplicitano ulteriori profili della libertà religiosa:

– il divieto di assoggettamento a coercizioni che incidano sulle libertà dello spirito (art. 18, c. 2);

– la possibilità di limitazioni esclusivamente della libertà di manifestare la propria religione od il proprio credo, solo se in forza di legge e per tutelare la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la sanità pubblica, la morale pubblica o altri diritti e libertà fondamentali (art. 18, c. 3);

– l'impegno degli Stati contraenti a rispettare la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei figli, in conformità alle proprie convinzioni (art. 18, c. 4).

za di tutela esplicita del profilo collettivo della libertà religiosa e di quello istituzionale. Né sembrerebbe si possa fondatamente sostenere che la previsione dell'art. 27 (ove si afferma il diritto riferito alle sole minoranze religiose di professare e praticare la propria religione) tuteli i gruppi e le comunità religiose in quanto tali. Tale tesi, infatti, pare riposare sul (falso) presupposto che le confessioni maggioritarie siano immuni da violazioni della libertà religiosa, oppure che esse siano in grado e debbano garantirsi da sé.

Non mancano aspetti positivi. Mi limito ad evidenziare la tutela di un duplice profilo (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 18 e 2): per un verso l'obbligo negativo in capo agli Stati di astenersi da qualsiasi interferenza nella professione (o non professione) di fede da parte dei cittadini, tanto in forma individuale quanto collettiva; per altro verso l'obbligo positivo di adottare legislazioni o altre misure idonee a rendere effettivi i diritti riconosciuti dal Patto, considerandosi dunque il *favor religionis* la ragione giustificatrice delle azioni positive dirette a garantire la libertà.

2. 3. La Dichiarazione del 1981 sull'intolleranza e la discriminazione religiosa

Sin dall'adozione della Dichiarazione Universale emerge, in ambito ONU, l'intenzione di adottare documenti volti a garantire ed incrementare la diffusione della tolleranza religiosa. Nonostante anni di lavori nelle commissioni ed una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1962¹⁷ – che dà mandato di predisporre una bozza di Dichiarazione ed una di Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza religiosa –, solo nel 1981 si giunge all'approvazione della “Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione e sulla convinzione”.¹⁸

Ogni tentativo di trovare un accordo per l'approvazione di una Convenzione sul punto è abbandonato. Alcune difficoltà a varare un testo sufficientemente condiviso e giuridicamente vincolante per gli Stati si rivelano presto insuperabili. Ne accenno tre: l'insistenza dei paesi del blocco comunista in favore dell'espressa tutela dell'ateismo, compreso quello militante; la questione relativa alle Chiese di Stato e, più in generale, ai trattamenti privilegiati determinanti discriminazioni; la questione, posta dai paesi islamici, della non riconoscibilità del diritto a cambiare religione (di cui s'è già detto).

La Dichiarazione dell'1981 per certi versi amplia l'ambito di tutela. Per la prima volta afferma (IV considerando ed art. 1, c.1) la libertà – oltre che di pensiero, coscienza e religione – di avere qualsivoglia credo o convinzione (nella versione ufficiale inglese: *whatever belief*). Si aderisce così alle aspetta-

¹⁷ Risoluzione 1781 del 7 dicembre 1962.

¹⁸ Risoluzione dell'Assemblea Generale 35/55 del 25 novembre 1981.

tive sovietiche di vedervi comprese le posizioni atee ed agnostiche e si legittima in un testo internazionale l'equiparazione tra credo religioso e convinzione filosofica già peraltro sostenuta in parte della dottrina. Venuta meno sulla scena internazionale l'influenza dei paesi comunisti, oggi sono i sostenitori dell'umanismo antireligioso e del pensiero libero-muratorio antiecclesiastico ad enfatizzare questa libertà, quasi in contrapposizione ed a scapito della libertà religiosa.

La medesima Dichiarazione riconosce inoltre che la religione "costituisce per colui che la professa uno degli elementi fondamentali della sua concezione della vita" con la conseguenza che "la libertà di religione o convinzione deve essere integralmente rispettata e garantita" (v considerando). Ma a tali premesse essa non fa seguire un'altrettanto positiva articolazione, e viene alla luce decisamente ridimensionata rispetto ai progetti iniziali. Anche il titolo pare riduttivo, tolleranza e non discriminazione essendo un *quid minus* rispetto al più vasto concetto di libertà religiosa. Inoltre, l'art. 1 (che in massima parte riprende l'art. 18 del Patto) menziona solo la libertà di avere, ma non di "adottare" una religione (espressione quest'ultima, cui in via interpretativa si riconduce la libertà pure di cambiare religione,¹⁹ non espressamente prevista nel Patto). Rispetto alla Dichiarazione Universale, nella Dichiarazione in esame viene insomma meno il diritto a cambiare religione.

Manca, poi, ogni definizione di religione o convinzione,²⁰ mentre l'art. 2 reca una definizione di "intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o sul credo/convinzione" in cui va ricompresa "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata sulla religione o sul credo/convinzione ed avente ad oggetto o per effetto la soppressione o la limitazione del riconoscimento, del godimento o l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza".

Il concetto di "intolleranza" viene così enunciato per la prima volta in un documento onusiano, anche se pare frettolosa la sua assimilazione alla discriminazione, questa già oggetto di precedenti convenzioni delle Nazioni Unite.

Un apporto specifico è (art. 6) la lunga elencazione delle libertà da riconnettersi a quella religiosa.²¹ Tra esse, oltre alla peculiare libertà di istituire

¹⁹ Vedi nota 12.

²⁰ Tale assenza, rilevata dalla dottrina, non pare, però, una pecca particolare di questo documento giacché ogni tentativo definitorio di religione e credo non è affatto agevole e, soprattutto, non scevro da pericoli.

²¹ Si tratta delle libertà di:

- praticare un culto e riunirsi per finalità religiose nonché di creare e mantenere luoghi per questi scopi;
- fondare e mantenere istituzioni caritative ed umanitarie;
- produrre, acquistare ed usare, in quantità adeguata, gli oggetti ed i materiali necessari per i riti ed i culti;

organizzazioni caritatevoli ed umanitarie,²² sono da evidenziare le libertà sulla nomina dei vertici delle confessioni religiose, nonché sulla garanzia di comunicazioni, anche internazionali, di individui e comunità religiose. Si noti: a fronte del tradizionale riconoscimento canonistico della libertà istituzionale (l'antica categoria della *libertas Ecclesiae*), la comunità internazionale solo nel 1981 riconosce esplicitamente in ambito ONU il profilo istituzionale. Riconoscimento che, pur tardivo rispetto a quanto caratterizza l'evoluzione canonistica, è comunque importante, tanto più se si considera la situazione di allora delle chiese di oltrecortina con sedi vescovili da lungo vacanti²³ e contatti sporadici ed intermittenti con la Sede Apostolica.

3. LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA A LIVELLO EUROPEO²⁴

3. 1. *La CEDU - Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*

Particolare importanza riveste la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. "Convenzione", si noti; dunque vincolante per gli Stati. Siamo nel 1950. È l'Europa, dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, a fornire il primo concreto contributo a considerare il rispetto dei diritti e delle libertà come irrinunciabili momenti di civiltà giuridica e di nuovo costume politico.

L'art. 9 tutela la libertà di pensiero, coscienza e religione, con un testo analogo all'art. 18 Dichiarazione Universale (c. 1). E precisa (c. 2) che tale diritto non può essere "oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertà".

- scrivere, stampare e diffondere pubblicazioni di carattere religioso;
- insegnare una religione in luoghi adatti a questi scopi;
- sollecitare e ricevere donazioni e contributi da parte di persone o istituzioni;
- formare, nominare, eleggere o designare per la successione i vertici, conformemente alle necessità ed alle norme della confessione religiosa;
- osservare il giorno di riposo e celebrare le feste e le cerimonie secondo i precetti della religione;
- stabilire e mantenere le comunicazioni con individui e comunità a livello nazionale ed internazionale.

²² Si tratta del primo e forse unico documento internazionale in cui è prevista tale libertà.

²³ A causa dell'opposizione alla nomina dei successori da parte delle autorità civili che preferivano mantenere in carica vicari capitolari di dubbia elezione.

²⁴ Per la tutela della libertà religiosa a livello regionale negli altri continenti rinvio a O. FUMAGALLI CARULLI, *Freedom of Conscience and Religion as fundamental Human Rights. Their importance for Interreligious Dialogue* in O. FUMAGALLI CARULLI, R. MINNERATH, V. POSSENTI [ed.], *Catholic Social Doctrine and Human Rights. Proceedings of the 15th Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences*, Vaticano, 2010, pp. 278-316.

L'aspetto certamente di maggior rilievo è la previsione di un organismo di tutela giurisdizionale: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La sua interpretazione è vincolante al pari del testo letterale della Convenzione²⁵ ed ha dato vita ad un'elaborazione pretoria stratificantesi nel tempo e sulla quale, ove ve ne fosse il tempo, sarebbe interessante una riflessione, stanti i dubbi bilanciamenti tra profili individuali e profili collettivi ed istituzionali da essa assunti, come dimostra ad esempio la decisione sul caso Lombardi Vallauri. Sarà al proposito interessante seguire la questione sul crocifisso nelle aule pubbliche che ha chiamato in causa il Governo italiano.

3. 2. *L'OSCE - Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa*

A livello europeo assume specifico rilievo l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per due ragioni: anzitutto perché essa nasce in vista della distensione europea e diventa la più vasta organizzazione internazionale a carattere regionale (abbracciando la gran parte dell'emisfero boreale, da Vancouver a Vladivostok²⁶); in secondo luogo perché il suo *acquis* in materia di libertà religiosa è il più vasto e completo a livello internazionale.

L'OSCE nasce – costituendone un'evoluzione in senso istituzionalizzato – dalla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, convocata in anni nei quali la presenza di una cortina di ferro dall'apparenza incrollabile fa apparire l'obiettivo della *détente* poco più che una bella utopia. Invece si dimostra di grande utilità.²⁷ È noto al proposito il ruolo propulsivo della Santa Sede, membro *pleno iure*, al fine di comprendere sin dall'Atto Finale di Helsinki del 1975 la libertà religiosa tra i diritti umani (VII Principio del Decalogo

²⁵ Come affermato da C. Cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349. In particolare, la prima sentenza ha affermato che “la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi internazionali nella specifica materia”.

²⁶ Ad oggi sono 56 gli Stati partecipanti. Essi sono tutti i Paesi europei, comprendendosi tra questi anche la Turchia e tutte le repubbliche ex sovietiche, nonché Stati Uniti d'America e Canada. L'OSCE è una delle poche e, probabilmente, la più importante tra le organizzazioni internazionali di cui la Santa Sede è membro *pleno iure*.

²⁷ Si veda al riguardo G. ANDREOTTI, *Il ruolo della politica nel garantire il rispetto dei diritti umani tra distensione e scontro. L'esperienza di uno statista europeo* in O. FUMAGALLI CARULLI, R. MINNERATH, V. POSSENTI [ed.], *Catholic Social Doctrine and Human Rights. Proceedings of the 15th Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences*, Vaticano, 2010, pp. 559-574.

per le relazioni tra gli Stati),²⁸ cosicché nelle successive riunioni di *follow-up* se ne precisano man mano i contenuti, ampliandoli.

Oggi, all'interno dell'OSCE, la libertà religiosa è riconosciuta e tutelata in tutti i suoi tre aspetti: individuale, comunitario ed istituzionale. In altri termini, non solo è sancito il diritto dell'individuo, da solo o associato con altri, di credere e manifestare la propria fede, ma sono tutelate e valorizzate anche le confessioni religiose, in quanto tali.

Rispetto ai documenti ONU sinora menzionati, gli *standards* OSCE riconoscono ulteriori importanti ambiti di libertà, con l'impegno degli Stati partecipanti a:

- favorire un clima di reciproca tolleranza e rispetto fra credenti di comunità diverse nonché fra credenti e non credenti;
- riconoscere alle comunità di credenti lo *status* per esse previsto;
- rispettare il diritto di tali comunità religiose di organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale;
- consultarsi con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa;
- considerare favorevolmente l'interesse delle comunità religiose a partecipare al pubblico dialogo, fra l'altro, tramite i mezzi di comunicazione di massa.

Nel corso dei primi anni del nostro secolo, l'OSCE, preoccupata dal dilagante antisemitismo (non disgiunto da fenomeni di riduzionismo e perfino negazionismo della Shoah), fa un altro passo: lancia un programma in favore della tolleranza e non discriminazione con riferimento a tutte le confessioni religiose.

3. 3. *L'Unione Europea*

Anche all'interno dell'Unione Europea si rinvengono disposizioni specificamente poste a tutela della libertà religiosa.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'art. 6, 1° comma, del Trattato sull'Unione Europea dispone che questa “riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (c.d. Carta di Nizza), tra i quali la libertà religiosa (art. 10, che ricalca l'art. 18 della Dichiarazione Universale, nonché l'art. 9 della CEDU).

Si badi: il novellato art. 6 Trattato UE dispone che l'Unione aderisce²⁹ alla

²⁸ L'Atto Finale di Helsinki, sottoscritto il 1° agosto 1975 da 35 Capi di Stato o di Governo, afferma espressamente il nesso tra libertà fondamentali e dignità umana e riconosce “la libertà dell'individuo di professare e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria coscienza”.

²⁹ Si badi, però, che l'adesione dell'Unione Europea alla CEDU non è avvenuta *ipso iure*

CEDU (c.2), aggiungendo (c. 3) che i diritti fondamentali garantiti da tale Convenzione e quelli “risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Ma, poiché (proprio ai sensi del citato art. 6, c. 1, cpv. e c. 2, ult. periodo) né le disposizioni della Carta di Nizza né l’adesione della UE alla CEDU possono introdurre o modificare competenze e compiti dell’Unione come definiti dai Trattati, e poiché da essi al momento esula la tutela della libertà religiosa,³⁰ la normativa in materia ha finalità puramente programmatica se non di mera enunciazione di principio.³¹

Particolare importanza assume, invece, quanto alla libertà religiosa istituzionale l’attuale art. 17, 3° comma, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: “riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare” con le chiese e le associazioni o comunità religiose nonché con le organizzazioni filosofiche e non confessionali.³²

Ne derivano due importanti conseguenze: anzitutto, l’Unione Europea riconosce la peculiarità delle confessioni religiose rispetto alle altre forma-

con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ma dovrà essere approvata dalla medesima Unione Europea, secondo la procedura di cui all’art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, così come da tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Benché il Protocollo n. 14 addizionale alla CEDU, emendando l’art. 59 della stessa, abbia previsto che a questa possa aderire l’Unione Europea, tale adesione richiederà del tempo e sono previsti negoziati per risolvere le numerose questioni giuridiche, amministrative e finanziarie a ciò connesse, tenuto conto che l’Unione Europea aderirà alla CEDU ma non sarà membro del Consiglio d’Europa.

³⁰ La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ha quindi declinato la competenza a pronunciarsi su una questione relativa alla tutela dei diritti umani che non rientrasse in una controversia di diritto comunitario (sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/95, *Kremzow*). In assenza di una specifica diretta competenza dell’Unione Europea in materia di tutela dei diritti umani desta perlomeno perplessità l’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Umani che, non difettando certamente di risorse economico-finanziarie, sembra agire secondo linee che esulano dal suo specifico, limitato, mandato.

³¹ In difetto di una competenza dell’Unione Europea in tale materia, sembra di scorgere un’analogia tra le disposizioni qui richiamate e quelle degli Statuti di alcune Regioni italiane che hanno adottato proposizioni di principio impugnate dal Governo poiché esorbitanti la competenza legislativa regionale. La Corte Costituzionale ha affermato che a tali enunciazioni “non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell’approvazione dello statuto”, con la conseguenza “che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa” (così C. Cost. 2 dicembre 2004, n. 372).

³² Sin dalla Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam, l’ordinamento comunitario ha parificato le confessioni religiose alle associazioni filosofiche, rientrando tra esse non solo e non tanto il Buddismo, quanto le varie obbedienze massoniche e le organizzazioni umaniste (cioè propugnatrici di un ateismo *de combat*), che hanno spinto per tale parificazione.

zioni sociali;³³ in secondo luogo, non essendo espressamente circoscritto il dialogo alle questioni strettamente attinenti la libertà religiosa,³⁴ è implicitamente riconosciuto il diritto delle confessioni ad interloquire rispetto a qualsiasi provvedimento assunto o da assumere nelle materie di comune interesse, così come di esprimere la propria opinione al riguardo.

4. LE VIOLAZIONI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

Nonostante la libertà religiosa – come abbiamo sin qui visto citando alcuni tra i documenti più significativi – sia stata più volte proclamata e precisata dalla comunità internazionale, essa continua ad essere diffusamente violata.

Purtroppo non vi è confessione o parte del pianeta immune da negazioni della libertà religiosa perpetrate in molteplici forme, antiche e nuove. Alle prime farò solo un breve cenno, nulla essendovi da aggiungere sotto il profilo della speculazione accademica, se non il doverle amaramente constatare. Delle seconde dirò di più, rappresentando esse le nuove sfide non solo della politica ma anche della scienza del diritto ecclesiastico.

4. 1. *Violazioni antiche ma sempre attuali della libertà religiosa*

In numerose regioni del mondo la violazione della libertà religiosa avviene nella maniera più radicale: si nega all'uomo non solo di avere e professare una religione ma, assai più drasticamente, gli si nega di vivere. Come ai tempi di Roma antica, anche oggi il sangue dei martiri della fede bagna la nostra Terra. Quando la mano di Caino non giunge a tanto, sono all'ordine del giorno violenze fisiche, persecuzioni anche delle autorità pubbliche, arresti e fermi illegali, perquisizioni e sequestri arbitrari di beni *in odium fidei*. C'è di più. Numerosi Paesi *de iure* o *de facto* impediscono l'evangelizzazione (è il grande tema del divieto di proselitismo a venire in gioco; tema che meriterebbe specifico approfondimento); oppure violano gli spazi di autonomia e libertà delle istituzioni confessionali.

Spesso siffatte violazioni si verificano in Stati dove in generale il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è precario: costituendo così la libertà religiosa una sorta di cartina di tornasole per la verifica del rispetto di tutti gli altri diritti.

Tra l'altro, bisogna guardarsi da un pericoloso *trend*: sottovalutare le violazioni della libertà religiosa, registrandole come violazioni di altre libertà

³³ Cosa che non era avvenuta, ad esempio, durante i lavori del Praesidium per la Convenzione europea in cui le confessioni religiose erano state equiparate a ONG, sindacati ed organizzazioni datoriali.

³⁴ Così come previsto nel sopra citato Documento finale della Riunione sui Seguiti di Vienna della CSCE.

(di associazione o espressione, ad esempio), facendole così apparire meno ricorrenti.

4. 2. *Libertà di espressione e libertà di magistero*

Nuove violazioni si registrano dove la democrazia è più matura e lo Stato di diritto radicato.

In diverse società occidentali, in nome della libertà di espressione, di critica e di satira, si vilipendono e diffamano le religioni, i loro rappresentanti e simboli. Sono fenomeni che colpiscono le confessioni cristiane, soprattutto la cattolica. Fenomeni analoghi contro Ebrei e Musulmani si scontrano invece con l'immediata reazione della classe politica e dell'opinione pubblica, quando addirittura non attivano indagini penali. Nel primo caso, infatti, si è soliti classificarli episodi di antisemitismo, come tali esecrati e sanzionati; nel secondo caso è la dura reazione dei fedeli musulmani (e con essi dei paesi islamici) ad obbligare le istituzioni a prendere le distanze e a scusarsi. È noto il differente atteggiamento tenuto dai governi e dalle società europee nel caso delle vignette danesi su Maometto rispetto alle vignette su Benedetto XVI successivamente alle sue dichiarazioni circa la lotta all'AIDS.

In questi casi tutto è giustificato in nome della libertà di espressione e di critica. Analoga libertà, però, non si riconosce alla Chiesa cattolica quando esercita la libertà di magistero in materie delicate come l'omosessualità o l'inizio e fine vita. Qui subito si strilla all'ingerenza, all'attentato alla laicità dello Stato e all'intolleranza.

Le legislazioni contro l'omofobia che vanno approvandosi nei Paesi occidentali, pur apprezzabili nell'intento generale, devono essere valutate attentamente: non di rado in forza di esse si condannano penalmente esponenti di confessioni religiose, che si sono limitati a richiamare il magistero in materia di omosessualità. Tale predicazione, insomma, è considerata atto omofobico.

Proseguendo su questa strada, cioè avallando l'ingerenza delle autorità pubbliche nel governo e nel magistero interno alle confessioni religiose, come in passato si è accusata la Chiesa cattolica di discriminare le donne non consentendo loro di accedere al sacerdozio o di assumere cariche di governo,³⁵ non è da escludere che un domani, in nome della non discriminazione degli omosessuali, si contesti alla Chiesa cattolica la violazione dei diritti umani, in quanto essa nega il matrimonio canonico agli omosessuali.

³⁵ Il riferimento è, in particolare, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle donne e il fondamentalismo 13 marzo 2002, nn. 4 e 34.

4. 3. *Libertà di educazione*

Anche la libertà dei genitori di assicurare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni è messa in discussione nelle nostre società occidentali, nonostante sia corollario pacifico della libertà religiosa sin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il tema non è tanto quello del finanziamento pubblico alle scuole non statali (curiosamente solo in Italia considerato configgente con la laicità dello Stato, la laicissima Francia essendo al contrario prodiga nel sostenere le scuole non statali, anche di tendenza). Ad essere preso di mira è il tema dell'imposizione, da parte dell'autorità pubblica, di una determinata visione religiosa e morale del mondo e della società. Si pensi all'educazione sessuale, che si vuole impartire nelle scuole spesso con contenuto opposto al sentimento delle famiglie cattoliche.

Preoccupante è altresì la volontà, sempre più diffusa a livello europeo e per giunta supportata anche da Chiese cristiane non cattoliche, di voler sostituire l'insegnamento religioso confessionale (a frequenza facoltativa) con un insegnamento pubblico obbligatorio sul fenomeno religioso, destinato ad offrire una visione relativistica delle confessioni dato che alle stesse non potrebbe che essere attribuito pari valore veritativo.³⁶ La violazione della libertà religiosa è così duplice: d'un canto i genitori sono spogliati della possibilità di vedere impartito ai propri figli un insegnamento religioso conforme alle proprie convinzioni, dall'altra lo Stato pecca di neutralità, poiché insegna la non esclusività sul piano salvifico delle confessioni religiose.

La possibilità che ad un siffatto insegnamento religioso pubblico obbligatorio se ne affianchi uno confessionale facoltativo non è idonea a superare i rilievi mossi, anzitutto perché l'insegnamento obbligatorio rimarrebbe un *vulnus* alla libertà religiosa e poi perché, da un punto di vista empirico, è da temere che nessuno si avvalga di quello facoltativo.

4. 4. *Obiezione di coscienza*

Ulteriore proiezione della libertà religiosa è il diritto di agire conformemente alla propria coscienza, da cui deriva la possibilità di esercitare l'obiezione di coscienza. Beninteso: quella al servizio militare obbligatorio (dove questo c'è ancora) è riconosciuta dalle democrazie e da numerosi documenti internazionali. Ma la tutela della libertà religiosa imporrebbe lo stesso per tutte le altre materie sensibili: aborto, celebrazione di matrimoni omosessuali da

³⁶ Emblematici di tale tendenza sono i *Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools* elaborati in sede OSCE che paiono volti ad indurre negli studenti un atteggiamento di indifferenza o relativismo.

parte degli ufficiali dello Stato civile, adozione di minori da parte di coppie omosessuali, ricerca su embrioni umani. Invece ciò non avviene.

Il diritto all'obiezione di coscienza non sempre è dunque riconosciuto nei nostri Paesi. Anzi si vuol spesso far passare l'idea che l'obiezione di coscienza sia un lusso e che perciò chi se ne avvale deve essere penalizzato.

5. IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Il tema del dialogo interreligioso presenta tali sfaccettature che è difficile scegliere quali illustrare. Mi limito a tre osservazioni.

La prima è che il dialogo interreligioso presenta un primo punto di contatto con la libertà religiosa nella misura in cui il magistero ecclesiale circa l'uno e l'altra progredisca in intima connessione. Di fatti, una diversa valutazione del ruolo delle confessioni religiose sul piano salvifico comporta, necessariamente, una diversa concezione della libertà religiosa così come della possibilità di intrattenere un dialogo interreligioso. In particolare, il riconoscimento dei *semina Dei* presenti nelle altre confessioni religiose induce al contatto con esse. Lo sviluppo di relazioni di rispetto ed amicizia può portare, poi, alla reciproca testimonianza ed esplorazione delle rispettive convinzioni religiose.³⁷ In tale prospettiva, l'accettazione della dimensione dialogica comporta sia "l'accettazione delle reciproche differenze e, talora persino delle contraddizioni, come pure il rispetto delle libere decisioni che le persone assumono secondo la propria coscienza".³⁸

Molto scalpore hanno destato le parole del Papa Benedetto:³⁹ "un dialogo tra le religioni nel senso stretto della parola non è possibile, mentre urge tanto più il dialogo interculturale che approfondisce le conseguenze culturali della decisione religiosa di fondo". Come è stato autorevolmente precisato,⁴⁰ va prestata molta attenzione all'espressione "nel senso stretto della parola" poiché "è ovvio che il Papa si situa nel solco del documento della Commissione Teologica Internazionale *Il cristianesimo e le religioni* (30 settembre 1996) e della *Dominus Iesus* (6 agosto 2000)", nel primo dei quali è possibile leggere che "a partire dal Vaticano II la Chiesa cattolica si è coinvolta in modo deciso

³⁷ V. PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO - CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, *Dialogo e annuncio: riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo*, n. 9, 19 maggio 1991.

³⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio per la 88a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato* (2002), n. 2, 25 luglio 2001. Evidente qui è il richiamo a *Dignitatis Humanae*, n. 2, che – come si è già avuto modo di rilevare – riconosce la libertà religiosa anche a coloro che non soddisfanno l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa.

³⁹ Nella lettera indirizzata al senatore Marcello Pera in prefazione al libro *Perché dobbiamo dirci cristiani. Il liberalismo, l'Europa, l'etica.*, Milano, 2008.

⁴⁰ CARD. J.-L. TAURAN, *Le religioni chiamate ad essere scuole d'umanità*, «L'Osservatore Romano», 4 gennaio 2009.

nel dialogo interreligioso".⁴¹ La stessa presenza del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso all'interno della Curia Romana ne è testimonianza istituzionale.

La seconda osservazione riguarda le concrete modalità del dialogo. Sul punto sono interessanti le tappe del magistero degli ultimi Pontefici in età conciliare e postconciliare.

Paolo VI, nell'*Ecclesiam Suam*,⁴² disegna una teologia del dialogo articolata in più cerchi concentrici: dialogo della Chiesa con il mondo intero, dialogo con i membri delle altre religioni, dialogo con le altre Chiese cristiane, dialogo all'interno della Chiesa.

Il Vaticano II riprende questo disegno, in ordine inverso, nella conclusione di *Gaudium et Spes*.⁴³

Giovanni Paolo II opera, invece, una distinzione tra modalità di dialogo, non su base soggettiva bensì oggettiva, avendo cioè riguardo all'oggetto, anziché ai soggetti, del dialogo. Ed indica quattro forme e livelli del dialogo interreligioso: dialogo della vita (come condivisione di *gaudium et spes, luctus et angor hominum huius temporis*), dialogo delle opere (di essenziale importanza in relazione alla tutela della pace,⁴⁴ oltre che della giustizia e solidarietà), dialogo teologico (mirante ad evidenziare oltre alle divergenze le convergenze: il credere ad un unico Dio Creatore, l'aspirazione alla trascendenza, la pratica del digiuno e del ringraziamento, il ricorso alla preghiera e alla meditazione, l'importanza del pellegrinaggio) e dialogo dell'esperienza religiosa (con la preghiera suscitata dallo Spirito Santo come espressione più caratteristica di tutte le esperienze religiose autentiche).⁴⁵

La terza osservazione riguarda un elemento di interrelazione tra libertà religiosa e dialogo interreligioso che suggerisce una particolare prudenza: il rischio del neo giurisdizionalismo. Mi spiego meglio. Sono certamente lodevoli le molteplici iniziative, dei governi nazionali come delle Organizzazioni Internazionali, in favore del dialogo tra le religioni. Ma, se non si vogliono affidare antistorici *iura circa sacra* alla comunità politica, bisogna avere ben presente che non è di competenza né degli Stati, né della comunità internazionale, dettare tempi e modi del dialogo interreligioso i quali, invece, sono materia propria delle religioni.

L'individuazione del giusto punto di equilibrio è fondamentale. Infatti, se non è compito della comunità politica, ai vari livelli in cui essa si struttura, promuovere tale dialogo (da lasciare all'autonomia delle confessioni), si può però affermare che spetti alla comunità politica assicurare l'atmosfera

⁴¹ N. 105.

⁴² Nn. 101-121.

⁴³ N. 92.

⁴⁴ Si veda il *Messaggio di Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata mondiale della pace 2001*, reso noto l'8 dicembre 2000 dal significativo titolo *Dialogo delle culture per una civiltà dell'amore e della pace*.

⁴⁵ Giovanni Paolo II, *Udienza generale*, 19 maggio 1999.

ra “giusta” perchè il dialogo possa avere luogo. In tal senso si è espressa di recente una delle Raccomandazioni dei rappresentanti della Civil Society alla Riunione OSCE di verifica degli impegni sulla libertà religiosa (Vienna, 2009): “Gli Stati Partecipanti sono incoraggiati a creare attivamente nella sfera pubblica un’atmosfera all’interno della quale la libertà di religione o credo possa fiorire al meglio e nel quale le comunità religiose e di credo possano impegnarsi in un dialogo pieno e fecondo. Questo spazio deve essere aperto a tutti ed i media pubblici possono giocare un ruolo importante nella creazione di questo spazio”.

Dopo l’11 settembre 2001 la comunità internazionale ha preso consapevolezza della necessità di scongiurare il *clash of civilizations*, promuovendo la fiducia e la comprensione tra le diverse culture, in particolare tra le società occidentali e quelle musulmane. L’iniziativa più significativa, anche nella denominazione, è quella del Segretario Generale delle Nazioni Unite: l’*Alliance of Civilizations*, un *panel* di personalità di alto livello indicate dal Segretario Generale che in collaborazione con governi, organizzazioni internazionali e società civile, supporta e sviluppa progetti che promuovono la mutua comprensione e, nel creare relazioni, facilita il dialogo, anche interreligioso.

6. PAROLE CONCLUSIVE

Il confronto tra i passi compiuti dalla Chiesa cattolica al suo interno e nei rapporti esterni e quelli della comunità internazionale consente di riscontrare luci ed ombre, punti di contatto e punti di divergenza, sia a livello dogmatico che a livello pratico.

Al primo livello, se ormai la libertà religiosa individuale e collettiva è dato caratterizzante i sistemi giuridici disciplinanti l’odierna società, le categorie canonistiche e quelle internazionali sono chiamate ad ulteriori reciproci confronti in particolare riguardo alla libertà istituzionale. La stessa nozione di confessione religiosa, quale tradizionalmente elaborata in riferimento alla tradizione occidentale, ha subito profondi mutamenti tanto che la dottrina è alla ricerca di nuovi parametri di riferimento. L’equiparazione, poi, tra confessioni e associazioni filosofiche caratterizzante i documenti internazionali specie europei avrebbe bisogno di qualche ripensamento.

Al secondo livello le prassi di violazioni della libertà religiosa richiederebbero maggiore impegno dei Governi e della comunità internazionale anche nel ripensare gli strumenti giurisdizionali o diplomatici con i quali contrastarli. Richiederebbe anche una maggiore consapevolezza della cultura di ispirazione cristiana nell’affrontare le sfide della cultura laica ed insieme ad essa elaborare risposte in grado di fare crescere la dignità della persona umana.

Le criticità, indubbiamente presenti non devono necessariamente portarci a conclusioni pessimistiche. Passi avanti sono stati compiuti, anche grazie

alla presenza delle delegazione della Santa Sede (come osservatore o come membro) nelle Organizzazioni internazionali. L'eclissi del sacro profetizzata dai sociologi della morte di Dio non è avvenuta. La promessa di Cristo "sarò con voi fino alla consumazione dei secoli" continua ad animare le nostre speranze, nonostante la malizia inserita dal peccato originale nei nostri cuori.

Nella mia esposizione mi sono soffermata sul Novecento. È stato il secolo di sanguinosi genocidi: prima il Grande Male con lo sterminio degli Armeni, poi l'Olocausto degli Ebrei, infine il recente genocidio dei bosniaci musulmani. La religione non è riuscita a fermare la mano di Caino. Perché siano bloccati in futuro analoghi esecrabili eventi, è importante impegnarsi perché le religioni, anche grazie al dialogo, si propongano come veicoli non di odio, ma di pace.